

+390412791374



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio VI DGISAN - Igiene delle tecnologie alimentari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0027769-P-02/08/2012

I.4.c.e.8.7/2



REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 2 AGO. 2012
Prót. N.	358193
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
e.900.11.5	

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome
Loro sedi

USMAF
Loro sedi

PIF
Loro sedi

UVAC
Loro sedi

Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Istituti Zooprofilattici
Sperimentali
Loro sedi

Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute
Piazza Marconi 25
00144 Roma

Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Federdistribuzione
Via Albricci 8
20122 Milano

Ufficio II DSVETOC

Uffici VII e VIII DGSAF

Uffici II, III, IV, V, VIII DGISAN

OGGETTO:**Aggiornamenti della lista comunitaria degli additivi autorizzati nei prodotti alimentari.**

Di recente sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, i tre nuovi provvedimenti, di seguito elencati, che aggiornano la lista comunitaria degli additivi alimentari consentiti negli alimenti.

- **Regolamento (UE) n.570/2012** che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico e benzoati (E210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino (pubblicato sulla GUUE L 169 del 29 giugno 2012);
- **Regolamento (UE) n.583/2012** che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso dei polisorbati (E432-436) nel latte di cocco (pubblicato sulla GUUE L 173 del 3 luglio 2012);
- **Regolamento (UE) n.675/2012** che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di talco (E553b) e di cera carnauba (E903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l'impiego di gommalacca (E904) sulle uova sode non sgusciate (pubblicato sulla GUUE L 196 del 24 luglio 2012).

Ciò premesso nelle tabelle riepilogative sottostanti sono riportate le categorie di alimenti interessate, gli additivi alimentari e le date di applicazione dei regolamenti in argomento.

Categoria 04.2.4.1 Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta.

Numero E	Denominazione	Livello massimo mg/l	Nota	Restrizioni/eccezioni	Data di applicazione
E432-436	Polisorbati	500	(1)	Solo latte di cocco	23 luglio 2012

Categoria 10.2 Uova e ovoprodotti trasformati.

Numero E	Denominazione	Livello massimo mg/l	Nota	Restrizioni/eccezioni	Data di applicazione
E553b	Talco	5400		Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate	13 agosto 2012
E903	Cera di carnauba	3600		Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate	13 agosto 2012
E904	Gommalacca	Quantum satis		Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate	13 agosto 2012

+390412791374

Categoria 14.2.2 Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n.1234/2007, e bevande analoghe analcoliche.

Numero E	Denominazione	Livello massimo mg/l	Nota	Restrizioni/eccezioni	Data di applicazione
E210-213	Acido benzoico-benzoati	200	(1) (2)	Solo prodotti analcolici	19 luglio 2012

Pertanto si pregano le Autorità sanitarie territorialmente competenti e le Associazioni di categoria di dare la massima diffusione alla presente informativa che sarà pubblicata sul **Portale del Ministero della salute** nella sezione dedicata agli additivi alimentari ove, seguendo il percorso: *alimenti-sicurezza alimentare- sicurezza chimica*, sono disponibili anche l'elenco della normativa e delle circolari finora emanate sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrelli)

29.6.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/43

REGOLAMENTO (UE) N. 570/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione per l'impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) come conservanti nelle bevande analcoliche analoghe al vino.
- (5) Tali bevande sono prodotte mediante l'eliminazione dell'alcol dal vino dopo la fermentazione. Al fine di evitare la fermentazione secondaria in bottiglia vengono impiegati acido sorbico e sorbati (E 200-203) ed è necessaria una successiva pastorizzazione. La pastorizzazione tuttavia modifica e degrada gli aromi e il gusto naturale di frutta del prodotto. L'aggiunta di benzoati ha un effetto sinergico con i sorbati, che consente una migliore conservazione e riduce il bisogno di pastorizzare il prodotto.
- (6) Le bevande analcoliche analoghe al vino sono presentate e commercializzate come alternativa al vino per gli adulti che scelgono di non consumare bevande alcoliche. Il consumo di tali bevande non sostituisce il consumo di bevande analcoliche. L'esposizione supplementare all'acido benzoico e ai benzoati (E 210-213) sulla base di

tale nuovo impiego sarà pertanto limitata e non porterà al superamento della dose giornaliera ammissibile stabilito dal comitato scientifico dell'alimentazione umana⁽³⁾. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) per la conservazione delle bevande analcoliche analoghe al vino.

- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) per la conservazione delle bevande analcoliche analoghe al vino costituisce un aggiornamento di tale elenco non suscettibile di avere effetti sulla salute umana, non è necessario richiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (8) In forza delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari⁽⁴⁾, l'allegato II che istituisce l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1° giugno 2013. Al fine di consentire l'impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino prima di tale data, è necessario specificare una data di applicazione anteriore per l'impiego di tale additivo.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_report_35.pdf

⁽⁴⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

+390412791374

L 169/44

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2012

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

29.6.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/45

ALLEGATO

Nella parte E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è inserita la seguente voce nella categoria di alimenti (4.2.2. Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1334/2007, e bevande analcoliche) dopo la voce per l'E 200-203:

-E 210-213	Acido benzoico — benzoati	200	(1) (2)	Solo prodotti analcolici	Periodo di applicazione: a decorrere dal 19 luglio 2012.

REGOLAMENTO (UE) N. 583/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all'uso del monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80, E 433) come emulsionante nel latte di cocco.
- (5) Il latte di cocco, una preparazione di frutta ricavata dallo strato interno sotto la buccia del cocco ed acqua, mediante omogeneizzazione, non può presentarsi sotto forma di emulsione senza l'uso di un emulsionante. Il monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80, E 433) e i polisorbati (E 432-436) in generale sono stati approvati in qualità di emulsionanti di massima efficacia e utilizzati a tale scopo nei paesi terzi.
- (6) Nel suo parere dell'8 luglio 1983⁽³⁾, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha attribuito al gruppo dei polisorbati (E 432-436) una dose giornaliera ammissibile

(DGA) pari a 10 mg/kg di peso corporeo/giorno. La relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea⁽⁴⁾ ha concluso che potrebbe rendersi necessaria una valutazione della dose più realistica per i polisorbati (E 432-436), basata sugli effettivi livelli di utilizzo degli additivi alimentari. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dovrebbe effettuare tale valutazione della dose nel corso della nuova valutazione dei polisorbati (E 432-436) entro la fine del 2016, come previsto dal regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione⁽⁵⁾. Fino ad allora, è opportuno valutare una potenziale estensione dell'uso dei soli fattori additivi che contribuiscono in misura modesta alla dose complessiva di tali sostanze. Si prevede che la quantità di polisorbati (E 432-436) assunta mediante l'uso nel latte di cocco, valutata sulla base dei dati relativi alla distribuzione totale del latte di cocco sul mercato, forniti dal richiedente, permane molto inferiore alla DGA e pertanto non determinerà una notevole esposizione supplementare. Il latte di cocco non è un prodotto di ampio consumo, essendo utilizzato prevalentemente nella preparazione dei prodotti alimentari e dei dessert asiatici. La dose valutata è trascurabile e molto inferiore all'1% della DGA, dunque il contributo non può essere considerato significativo. Pertanto, tale particolare estensione d'uso non comporta timori per la sicurezza.

- (7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione all'uso dei polisorbati (E 432-436) come emulsionanti nel latte di cocco costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza il gruppo dei polisorbati (E 432-436) in quanto appartenenti allo stesso gruppo chimico delle sostanze definite come una miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e di-idridi con acidi grassi. È pertanto opportuno consentire l'uso di tutti i polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco e non solo l'uso dell'additivo alimentare monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80, E 433).
- (9) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione concernente: agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti (Quindicesima serie, 1985).⁽⁴⁾ COM(2001) 542 definitivo.⁽⁵⁾ GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.

+390412791374

3.7.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/9

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari ⁽¹⁾, l'allegato II che istituisce l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1^o giugno 2013. Al fine di autorizzare l'uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco prima di tale data, è necessario fissare per tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.

- (10) Pertanto, occorre modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimen-

tare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2012

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 04.2.4.1 «Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta», dopo la voce E 405 è aggiunta la seguente voce:

«E 432-436	Polisorbati	500	(1)	Solo latte di cocco	Periodo di applicazione: dal 23 luglio 2012»
------------	-------------	-----	-----	---------------------	---

REGOLAMENTO (UE) N. 675/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l'impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) È stata presentata e resa accessibile agli Stati membri una domanda di autorizzazione all'impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e all'impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate.
- (5) Utilizzati sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate, gli additivi alimentari talco (E 553b), cera di carnauba (E 903) e gommalacca (E 904) possono svolgere funzioni decorative conferendo un effetto più o meno brillante. Inoltre la gommalacca (E 904), applicata alla superficie delle uova, può contribuire alla migliore conservazione di tutte le uova sode non sgusciate.
- (6) In ragione della loro insolubilità e dell'elevato peso molecolare, si presume che questi additivi alimentari non migrino nella parte interna commestibile delle uova.

L'impiego di tali additivi alimentari non può avere un effetto sulla salute umana in quanto le loro cere restano sul guscio delle uova. È quindi opportuno consentire l'impiego del talco (E 553b) e della cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l'impiego della gommalacca (E 904) su tutte le uova sode non sgusciate, colorate e no.

- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione all'impiego di talco (E 553b), di cera di carnauba (E 903) e di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (8) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari ⁽¹⁾, l'allegato II che istituisce l'elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso si applica a decorrere dal 1° giugno 2013. Al fine di consentire l'impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l'impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate prima di tale data, è necessario fissare una data di applicazione anteriore per tali additivi alimentari.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

+390412791374

24.7.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/53

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

+390412791374

L 196/54

17

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.7.2012

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1831/2003 nella categoria di alimenti 10.2 -Uova e ovoprodotti trasformati-, dopo la voce E 520-523 sono inserite le seguenti voci:

E 553b	Talco	5 400		Solo sulla superficie di uova sode non sguosciate colorate	Periodo di applicazione: a decorrere dal 13 agosto 2012
E 903	Cera di carnauba	3 600		Solo sulla superficie di uova sode non sguosciate colorate	Periodo di applicazione: a decorrere dal 13 agosto 2012
E 904	Gommalacca	quantum satis		Solo sulla superficie di uova sode non sguosciate	Periodo di applicazione: a decorrere dal 13 agosto 2012.

+390412791374

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

SIAM
SVIAData **14 AGO, 2012** Protocollo N° **375925** Class: **E. 900.115** Prat. Fasc. Allegati N° **11**

Oggetto: Aggiornamenti della lista comunitaria degli additivi autorizzati nei prodotti alimentari.

FAX

Ai Signori Responsabili
del S.I.A.N
della Regione del VenetoAi Signori Responsabili
dei Servizi Veterinari
della Regione del VenetoLORO SEDIAl Signor Responsabile
del Dipartimento Regionale Laboratori
dell'A.R.P.A.V
PADOVAAl Signor Direttore Sanitario
dell'I.Z.S. delle Venezie
Legnaro (PD)

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato alla presente, copia della nota del Ministero della Salute - D.G.I.S.A.N. n. 0027769-P-02/08/2012, inerente l'argomento in oggetto, nonché il testo dei Regolamenti (UE) che modificano la lista comunitaria degli additivi nei prodotti alimentari.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giorgio Cester

/mm

Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare P.O. Igiene Alimenti di Origine non Animale e Nutrizione E-mail: alimenti@regione.veneto.it	Dirigente: Titolare: Dott. Riccardo Galeso Sito Web: www.regione.veneto.it	Telefono: 041.2791306 Telefano: 041.2791327 Telefax: 041.2791330-1374
---	---	---

UNITA' DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374